

LO SCIOPERO DI EILAB

ovvero
del diritto di cittadinanza

Giovannelli · Baruffaldi

Questa è la storia di Eilab e del suo sciopero; la raccontiamo perché ci pone molti elementi di riflessione, perché riassume in una sola (e apparentemente piccola) vicenda gran parte dei problemi che si ergono quotidianamente davanti allo sviluppo del movimento antagonista, qui e ora. Aggiungeremo anche una decisione del Tribunale milanese: non solo si tratta di una giunta consueta in questa sezione dei *Quaderni* ma soprattutto il provvedimento giudiziario (davvero inconsueto nel panorama desolato della giurisprudenza in tema di lavoro appaltato tramite cooperative) sarà lo spunto per articolare un ragionamento su alcuni temi che ci stanno a cuore.

Eilab è nato fra il 1977 e il 1978 a Ciaat (o Cheat, secondo la carta d'identità), un minuscolo paesetto a trenta chilometri da Asmara, nel sud eritreo (Zoba Dehub). Queste le coordinate geografiche: 15° 3' 0" Nord; 38° 42' 0" Est; Ciaat appartiene al distretto di Debarwa, non lontano dal confine con l'Etiopia (dunque con la quasi costante presenza della guerra). Non essendo possibile ricostruire il giorno preciso del parto, le istituzioni hanno scelto per lui il primo gennaio 1978 (il *migrariato* si caratterizza per l'altissima frequenza di questa data, quasi un simbolo del *nuovo*, dell'ingresso nella storia di questa moderna moltitudine migrante).

Quando fu proclamata l'indipendenza e fondato lo stato nazionale eritreo, il 24 maggio 1993, Eilab aveva circa 15 anni; ma il conflitto (la guerra civile interna e quella con l'Etiopia) sembrava non finire mai,

tutti si contendevano ogni metro di terra con le armi. E la popolazione del giovane stato continuava a crescere a dispetto della morte, della povertà e della fame: un milione nel 1941 (al termine dell'occupazione militare italiana), quattro milioni oggi.

Eilab Isaq mordeva il freno e ben presto decise di andarsene. Così ha lasciato le sue montagne ed è arrivato in Italia, a Milano, nel 2005, seguendo la traccia di tanti altri che lo avevano preceduto. Un tragitto avventuroso e clandestino, varcando molte frontiere e ogni volta pagando un prezzo ai faccendieri (che lo dividevano con le autorità dei territori attraversati, naturalmente) incaricati di farlo passare oltre. Ha chiesto asilo, senza ottenerlo; poi è arrivato il permesso di soggiorno. E qui in Lombardia vive ora con la sua compagna, qui è nato suo figlio, poco meno di due anni fa (ma suo figlio ha un compleanno, a differenza di quanto era accaduto a Eilab, il tempo vola e siamo già alla seconda generazione).

Lombardo (di Zenevredo, provincia di Pavia) era Carlo Alberto Pisani Dossi, il geniale autore delle *Note azzurre*; fu lui a suggerire il nome *Eritrea* (dal greco, evocando il mar Rosso) a Francesco Crispi, battezzando nel 1890 la colonia che cent'anni dopo sarebbe divenuta nazione. Così, senza saperlo, Eilab ha raggiunto i luoghi del diplomatico-scrittore cui doveva il toponimo della sua patria.

Per campare è necessario un lavoro, e il lavoro oggi è, come ben sappiamo, sempre e soltanto *precario*. Eilab si è adattato accettando via via quel che capitava; poi, raccolte con pazienza le informazioni necessarie, riuscì a entrare come operaio in un deposito di Cerro al Lambro, nei pressi di Lodi (è un piccolo comune con meno di cinquemila abitanti, di tradizione contadina, quasi tutti estranei all'attività di smistamento rapido delle merci, alla logistica); e si trovò a fianco un centinaio di compagni (eritrei, sudanesi, etiopi, filippini, italiani, egiziani), una vera e propria internazionale. Ad averli ingaggiati era la potente *holding* delle poste inglesi, la General Logistics Systems nella sua versione (cosiddetta) italiana (GLS Italy appunto), che si articola in dieci

centri di smistamento, 132 sedi, 320 mezzi di linea, 2.900 automezzi. Solo nella nostra penisola GLS conta su oltre centomila clienti; e se si fanno due calcoli (per esempio degli automezzi che richiedono ovviamente un autista), ci si rende conto, rapidamente, che per questa attività servono più operai di quanti lavorino nelle più note fabbriche di Mirafiori o di Pomigliano!

Eppure, a conteggiare il personale stabilmente assunto, GLS Italy appare, nelle statistiche ufficiali, come una piccola impresa, o al massimo media. Infatti nell'epoca del lavoro precario quasi nessuno viene inserito nella categoria dei dipendenti a tempo indeterminato (e nessun sindacato, per quel che se ne sa, ha mai avanzato richieste in tal senso). Gli autisti ricevono, con astute intermediazioni, i mezzi in locazione e sono, almeno sulla carta, indipendenti (i famosi *padroncini*); come gli schiavi liberati dopo la guerra di secessione americana (1861-65), anche gli autisti indipendenti della bassa lodigiana debbono liberamente *rimanere a disposizione*, per ogni ora di ogni giorno e di ogni settimana, sempre, pronti ad accettare (senza altra vera scelta) la chiamata dei caporali, per poi recapitare le merci dei centomila clienti di GLS. È una catena di montaggio sociale che attraversa i territori e invade l'intera vita delle moltitudini; nel deposito magazzino di Cerro al Lambro i centoventi facchini ricevono le merci in arrivo, le smistano e le predispongono ai fini della nuova distribuzione. Il settore logistico è un punto nodale dell'economia contemporanea, connesso all'informatica e all'elettronica; le merci vengono prima *vendute* (con attività strategica di raccolta ordini che nell'economia finanziarizzata è anch'essa un prodotto immateriale assai redditizio) e solo dopo *prodotte*; ma la produzione è essa stessa inutile se la *distribuzione* non chiude il ciclo. Non vi è dubbio, dunque, almeno in astratto, che l'attività di movimentazione dei colli nel deposito di Cerro al Lambro sia attività istituzionale di GLS e non certo un evento meramente occasionale.

Eppure Eilab Isaq (così come gli altri centoventi che con lui lavorano) non viene pagato direttamente e neppure direttamente ingaggiato da

GLS; provvede alla bisogna una misteriosa cooperativa, che spudoratamente si definisce senza fine di lucro e che inserisce i lavoratori fra i soci, presentandoli, contro ogni evidenza, come padroni del proprio destino!

I governi di centrodestra e di centrosinistra non hanno mai voluto applicare ai dipendenti soci di cooperativa le garanzie di cui godono i dipendenti stabili; la *precarizzazione* selvaggia delle prestazioni in appalto è stata introdotta e poi diffusa con questo marchingegno, e le organizzazioni sindacali si sono ben guardate dal contrastarlo (anzi: in numerose occasioni le cooperative sono parte strutturale del sindacato che dovrebbe contrastarle). Per tutto il 2007 la cooperativa intermediaria si chiamava Italfaro; non pagava a nessuno le mensilità supplementari (13^a e 14^a), non versava i contributi sulle prestazioni straordinarie (nascoste dentro una finta indennità di trasferta chiamata *diaria*, anche se nessuno materialmente si spostava e dunque si trattava di truffa), non pagava neppure le giornate di malattia (così scoraggiava l'assenteismo: un sogno per Marchionne, che in fondo si è limitato a non riconoscere la paga quando la malattia operaia per troppe volte si lega alle feste, creando un alone di sospetto).

Verso la metà del 2008 Italfaro viene *rottamata* (liquidazione volontaria, debiti in cavalleria) e sostituita da un altro organismo mutualistico, La Svolta (nonostante il nome promettente tutto continuò come prima). Eilab Isaq, per mantenere moglie e figlio, lavorava intanto come un mulo, ma, per risparmiare sui costi, le cooperative lo dichiaravano all'ufficio per l'impiego come operaio *part-time* di 20 ore settimanali (ne faceva 66, 11 ore al giorno, dal lunedì al sabato!). Dopo un anno anche La Svolta venne archiviata, con immediato subentro della già predisposta cooperativa Papavero, lesta a ingaggiare senza soluzione di continuità tutti gli operai, ma naturalmente ricominciando tutto da capo nella forma: ovvero senza prendersi alcuna responsabilità per il passato (si intascano i mancati contributi dello straordinario, la differenza sul contratto nazionale e chissà che altro).

Anche La Svolta chiude i battenti senza pagare i debiti e i faccendieri realizzano così un ricco bottino esentasse, alla faccia della solidarietà e del mutualismo sbandierati per i gonzi e per i complici.

La cooperativa Papavero aveva in quel momento sede a Calderara di Reno (Bologna), ma subito si trasferì a Firenze. Un fior di cooperativa ben inserito nelle realtà territoriali colonizzate dal centrosinistra. Per quale motivo le poste inglesi abbiano chiamato una cooperativa toscomiliana in un deposito della bassa lodigiana, mediante un consorzio diretto da un imprenditore calabrese, rimane un arcano difficile da comprendere: in particolare, quando si fa di tutto, politicamente e amministrativamente, per non comprendere. La dimensione territoriale si allarga comunque, soprattutto considerando il Consorzio Geslog, che apre la porta del nostro racconto verso le aspre zone del meridione. E non poteva mancare, nelle operazioni di traghettamento della manodopera da una cooperativa all'altra, l'ex sindacalista di turno (promosso socialmente con l'assegnazione di una potente vettura aziendale, lo *status symbol* di rito), cui viene dato l'incarico di gestire proprio i rapporti con il personale (una specie di *caudillo* posto a guardia dei facchini, con il compito di mantenerli sottomessi e docili, armato di bastone e carota).

Ma, dopo quest'ultimo trasferimento di società, si vennero a scombinare le carte, con l'arrivo imprevisto, nel deposito di Cerro al Lambro, del conflitto, della lotta operaia. Nella moltitudine dei precari sradicati dagli stati nazione d'origine era penetrato finalmente lo spirito della ribellione, della disobbedienza.

Inizia la lotta

Eilab Isaq (insieme a una dozzina di eritrei) aveva trovato un contatto con il movimento antagonista, discutendo un po' di tutto: della casa, del permesso di soggiorno, dei ricatti, del salario, dei diritti da conquistare, della vita e del futuro. I suoi compagni lo nominarono rappresentante sindacale nel deposito, ma al di fuori delle organizzazioni

tradizionali, fino a quel momento rimaste peraltro sempre zitte e buone. Il collettivo dei lavoratori, nel mese di gennaio del 2010, comunicò lo stato di agitazione; tuttavia il silenzio fu l'unica risposta di GLS, della cooperativa, del consorzio e delle strutture confederali (Cgil, Cisl, Uil). Puntavano sulla morte prematura del tentativo di organizzazione della lotta. Ma si sbagliavano. E contro il silenzio fu proclamato lo sciopero; non era mai avvenuto prima e la mossa ebbe un successo assai superiore alle aspettative. Nella notte del 2 febbraio Eilab aveva come al solito il turno dalle 21 fino alle 8 del mattino (undici ore); il sindacato di base cominciò a distribuire i volantini e subito si creò il capannello. Nessuno entrava, la tensione aumentò immediatamente, intervennero i capetti della cooperativa e poi quelli di GLS direttamente, provocando e cercando la rissa. Ma non c'era niente da fare, l'attività era bloccata, niente scarico merci, niente carico sui mezzi, niente recapito, niente di niente. La fermata dei facchini precari aveva bloccato tutto, anche il lavoro degli altri precari a monte e a valle. E un secondo sciopero fu attuato nella notte fra il 12 e il 13 febbraio, con il medesimo risultato. Era ormai lotta aperta.

A questo punto la cooperativa e la GLS decisero di chiamare rinforzi, invocarono l'aiuto delle istituzioni, la repressione dell'iniziativa; sapevano di poter contare sulla paura di perdere il permesso di soggiorno, sulla debolezza esistenziale dei lavoratori. Recuperare i sudditi e isolare i ribelli, un piano vecchio come il mondo.

Così i gendarmi (che mai si erano mossi quando si trattava di impedire la truffa degli straordinari pagati come trasferta per frodare l'Inps) si precipitarono a bastonare gli scioperanti, senza riuscire tuttavia a imporre la ripresa del lavoro. Arrivarono in tanti, in pieno assetto antiguerriglia, con pistole, caschi, lacrimogeni, mitra e manganelli. Botte senza pensarci un istante: un violento inutile castigo inflitto ai più deboli, l'aggressione di uomini armati e protetti dalla legge contro chi ha difficoltà a difendersi e sa di rischiare l'espulsione; la consapevole volontà di piegare con il manganello la speranza nel domani. Vengono

alla mente i versi di Hamdu Hamid Barole, il poeta eritreo (nella raccolta di *Akhria*) anche lui emigrato in Italia come operatore psichiatrico: *...uomo senza difesa, aggredito, scaraventato*. E riappare la lucida analisi di Frantz Fanon: *le repressioni, lungi dal frenare lo slancio, scandiscono i progressi della coscienza*. No, queste forze dell'ordine non hanno davvero un domani.

Per la prima volta, da quando era arrivato a Milano, Eilab si era ribellato apertamente, e con i suoi compagni aveva rivendicato nuovi *diritti*, aveva capito che questi diritti andavano individuati, creati, trasformati in norme da imporre sul campo, abbattendo il muro delle mediazioni.

Cavalcando la protesta (dopo aver preso atto che era riuscita) arrivarono i funzionari sindacali del territorio lodigiano, ben accolti da GLS e cooperativa; in un attimo accettarono di siglare l'accordo, per porre fine a uno sciopero che non avevano né voluto né proclamato (il sindacato di base fu invece tenuto fuori dalla porta). La lotta aveva portato comunque due risultati importanti: l'applicazione del contratto nazionale di lavoro anche per i soci della cooperativa e l'obbligo di assumere tutti gli operai in forza ogni volta che ci fosse il cambio di gestione. Non era certo tutto ma era pur sempre qualche cosa; per di più la cooperativa non si sentiva in grado di colpire e punire i rivoltosi e il nostro Eilab Isaq, dopo lo sciopero, rimase al suo posto, con la testa alta, un punto di riferimento rispettato dai compagni e temuto dall'azienda. L'appoggio dei 120 operai del deposito e l'imprevista solidarietà degli altri lavoratori nel territorio sconsigliavano attacchi azzardati da parte della pur furiosa GLS. Le poste inglesi ripiegarono tatticamente, rinviando a miglior momento la resa dei conti.

Gli operai non intendevano affatto accontentarsi di quanto riconosciuto nell'accordo sindacale; volevano il pagamento degli arretrati, volevano recuperare quanto le precedenti cooperative avevano frodato. La legge Biagi prevede (articolo 29 D.Lgs. 276/2003) che quando l'appaltatore si rivela insolvente (come le cooperative Italfaro e La svolta)

debba pagare il committente (ovvero GLS); ma le poste inglesi non apprezzarono affatto l'iniziativa. Eilab e i suoi compagni, forti del successo di febbraio, rivendicavano ormai apertamente la piena parità di trattamento economico con i lavoratori stabili del settore logistico; erano decisi a mettere in crisi il potere della società, a rendere precaria l'attività dell'impresa visto che con il precariato aveva accumulato profitti. Stava venendo meno il controllo, la governance d'azienda. Eravamo ormai in piena estate, quando fu decisa l'aggressione, con una sorta di soluzione finale. Il 6 agosto 2010 la cooperativa Papavero inviava a 15 lavoratori (tutti stranieri, ovviamente Eilab compreso) la lettera di licenziamento in tronco (la riportiamo per esteso in appendice, è illuminante). Non si trattava neppure di una vera e propria lettera di licenziamento, era un provvedimento più subdolo, una vendetta meditata, una trappola politico-giuridica. Papavero li escludeva dalla cooperativa, non erano più *soci*. Una legge vergognosa (condivisa dai governi di centrodestra e di centrosinistra) prevede che quando un socio lavoratore viene escluso dalla cooperativa, viene meno automaticamente anche il rapporto di lavoro (viene cioè cacciato) ma non può trovare applicazione la tutela prevista contro il licenziamento (neppure il celebre articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori); non serve neppure una *giusta causa* e basta collegarsi alle previsioni dello Statuto sociale. Per di più l'opposizione all'esclusione va proposta nel Tribunale dove ha sede la cooperativa, in questo caso Firenze. Poiché la *giusta causa* non è necessaria, la lettera che elimina i recalcitranti viene motivata proprio con i due scioperi di febbraio, con l'accusa di averli promossi e organizzati, causando un danno alla cooperativa e bloccando l'attività. Lo sciopero viene presentato come elemento strutturalmente incompatibile con il rapporto sociale e dunque anche con la prestazione lavorativa. Oltre cent'anni dopo il primo sciopero generale italiano (16 settembre 1904, proclamato per protesta contro l'eccidio consumato dall'esercito per reprimere la lotta dei minatori sardi di Buggerru) si torna alle origini, la fermata del lavoro è illegale, con-

duce al licenziamento. Gli ascari di questa crociata *neocon* sono i dirigenti del movimento cooperativo, le avanguardie nazionalsocialiste. Eilab sembra in un angolo, senza il lavoro anche il permesso di soggiorno è a rischio. Per di più le poste inglesi e la cooperativa lo hanno anche denunciato come istigatore di violenza: il tradizionale *picchetto* viene riscoperto, secondo lo schema in voga negli anni cinquanta, come reato, articolo 610 del codice penale, reclusione fino a 4 anni, aumentata di un terzo ancora per via del numero di rei superiore a dieci. Eppure resiste. I licenziati di Cerro al Lambro girano per i centri sociali, resistono, cercano e ottengono solidarietà, raccolgono fondi, hanno imparato a lottare. Il 13 settembre 2010 deposita il suo ricorso al Tribunale, ma non quello che GLS e Papavero si aspettavano. Prende la questione di petto, usa il procedimento speciale contro la discriminazione politica e sindacale, la norma imposta dall'Unione Europea con la direttiva 2000/78/CE e attuata (assai malvolentieri) dalla Repubblica Italiana, con forte ritardo, tre anni dopo. È una procedura assai snella: la competenza è quella del Tribunale in cui abita il lavoratore, non quella dell'impresa. Dunque Milano. Soprattutto il Giudice, per rimuovere l'effetto della discriminazione, non ha lo stretto vincolo di una via tracciata a priori: proprio perché la lesione del diritto di sciopero non è sempre prevedibile nella sua concreta attuazione, l'art. 4 del Decreto Legislativo 216/2003 dispone che il magistrato possa *adottare qualsiasi misura* perfino elaborando, se occorre, un *piano* analitico di rimozione degli effetti. La muraglia di norme predisposte a danno dei soci lavoratori precari ha questa falla; anche la delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione può essere affrontata e colpita, con il risultato di obbligare alla riammissione in servizio.

Il giorno dell'udienza, 13 ottobre 2010, il Tribunale del Lavoro è circondato dai mezzi della polizia, schierata nel piazzale e pronta a intervenire. In strada ci sono un centinaio di giovani precari e di lavoratori della logistica, ma non li fanno entrare. Perfino in udienza, nella stanza del Giudice, accanto alle parti e agli avvocati, si siedono i

gendarmi (motivi di ordine pubblico, sostengono). Dopo l'udienza i lavoratori si spostano ai giardinetti di Viale Montenero e tengono assemblea, per confermare la loro decisione di non mollare. La causa termina il giorno 11 dicembre con il decreto del Tribunale (lo riportiamo in appendice) che bolla il comportamento della cooperativa come *discriminatorio*. Di conseguenza viene revocata la delibera di estromissione e Papavero viene condannata a riammettere Eilab Isaq *nel posto di lavoro presso il deposito GLS di Cerro al Lambro*; oltre alle retribuzioni (e la cosa ha un valore di principio, a prescindere dall'importo), Eilab ottiene anche un risarcimento del danno morale.

Ma GLS e cooperativa si rifiutano di accettare la decisione; e la vicenda giudiziaria prosegue per far applicare l'ordine del Giudice (che comunque è ormai definitivo, non più modificabile). E le *forze dell'ordine* questa volta non intervengono per farlo rispettare.

Grande è ora il disordine sotto il cielo e dunque la situazione si presenta eccellente. Il punto di vista precario troverà i modi per imporsi, se ne facciano una ragione anche le poste inglesi: non saranno le manovre di qualche sindacalista di complemento o la miopia repressiva a tirarli fuori d'impaccio.

Dal particolare al generale

Ma vediamo ora, alla luce di questa esperienza che ha visto (e vede) Eilab quale protagonista tre questioni connesse: quella dei *soggetti*, ovvero il tema del *lavoro globalizzato*, della fine di ogni stato nazionale quale punto di riferimento dei lavoratori, anche nella forma della vecchia internazionale; quella del *territorio*, ovvero della modificazione della natura degli stessi insediamenti produttivi, spesso senza neppure una identificabile collocazione fisica per la componente immateriale; e quella dei *diritti*, ovvero di come oggi si debba mettere in esecuzione lo sciopero nel tempo della finanziarizzazione e della centralità precaria (lo *sciopero precario*).

Le tre sezioni dei *Quaderni* prendono corpo nel vivo dello scontro, si

ridefiniscono, si intersecano e si modificano, si completano a vicenda variando in continuo divenire; l'elaborazione teorica e la pratica quotidiana entrano finalmente in rapporto dialettico.



La crisi irreversibile dello stato nazionale impone di riconsiderare il concetto di patria, l'identità connessa ai luoghi. Vale per i migranti e vale per la manodopera italiana; l'identità precaria globalizzata si impadronisce di entrambe le figure. Nella nostra cultura l'appartenenza non poteva essere che quella (sopravvive ormai quale mera ideologia) cantata dal Manzoni durante le Cinque Giornate milanesi del 1848, stampata e distribuita (con titolo *Pochi versi inediti*) fra le barricate, mentre la rivolta era in corso:

...una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor.

Ma di un simile *manifesto* politico nulla sostanzialmente rimane oggi; e nulla del genere lo ha sostituito. La civiltà della rete e del meticcio ha devastato, rinnovato, cambiato. Quanto ad Eilab: l'esilio non può che sgretolare il senso dell'identità, mentre il pensiero dell'erranza lo rafforza. Il senso dell'erranza, caratteristico del migrariato moderno, si salda con l'instabilità del precario, nel vivo della produzione sociale, caratterizzandone la struttura. Il migrante ci appare al tempo stesso, e quasi contraddittoriamente, organico alla porzione territoriale in cui si trova (momentaneamente) a vivere ma estraneo alla comunità insediata in precedenza. Non è un viaggiatore, non è uno scopritore e tanto meno un colonizzatore; egli concepisce la totalità (e vive la globalizzazione come un fatto), ma *rinuncia volentieri alla pretesa di misurarla o possederla* (Edouard Glissant, *Poetica della relazione*). La trasformazione dell'operaio metalmeccanico stabile, a Mirafiori come a Pomigliano, in un soggetto precario è stata subito recepita, dal lavoratore italiano, come trincea dello scontro; mentre l'applicazione ben

più repressiva del medesimo programma nelle strutture della logistica e distribuzione (nelle quali si inserisce appunto una GLS) non trova invece la medesima attenzione, anche se per numero e per importanza strategica certo non è da meno. Tale divario di percezione è connesso al nervo scoperto del sistema assistenziale. Andrea Fumagalli, nello scorso numero dei *Quaderni*, ha documentato che il saggio di povertà relativa, in Lombardia, è più alto che nel resto della Repubblica (17,2% contro 12%); e anche che la maggioranza dei poveri *lavora*. Nell'inconscio si teme che l'estensione dei diritti al precariato (anche nella sua quota costituita dal migrariato) possa mettere in discussione ogni residuo di *welfare* (specie l'insieme di pensioni e anzianità); ed è questo un fenomeno allargato all'intera Europa. Ne troviamo la traccia più becera e selvaggia nell'incremento del numero degli elettori che scelgono formazioni dichiaratamente xenofobe (quando non razziste), apertamente chiedendo un trattamento discriminatorio contro gli *stranieri* (in forma di assegnazione delle case, di limitazione della durata dei permessi di soggiorno, di esclusione dai benefici sociali, di affievolimento delle tutele giuridiche, di sommarie espulsioni a discrezione delle polizie locali). Ma è una traccia di questo *timore* anche il silenzio (mediatico) che circonda qualsiasi tentativo di ricomposizione del precariato. In realtà lo stato assistenziale non è più ricostruibile per la semplice ragione che non è più ricostruibile lo *stato* nella forma storica in cui lo abbiamo conosciuto (il Belgio, per esempio, è senza governo da ormai molti mesi, ma, sostiene la simpatica Natalie Nothomb, nessuno ne avverte la mancanza). La concezione dello stato, così come emerge dal comportamento e dai programmi dei partiti politici, è sempre più quella del *gendarme*, teso a spogliarsi delle prerogative storiche sociali come l'istruzione o la ricerca, la tutela ambientale o la gestione dei beni che sono per loro natura collettivi (come l'acqua, i musei, le foreste).

Forse è il caso di rovesciare i termini del dibattito politico, guardando le cose dal punto di vista precario. Non sono i migranti e i senza-tutela

ad avere bisogno della Fiom per porre le basi della scalata ai diritti; è la Fiom (e con la Fiom l'operaio dell'industria automobilistica) ad avere bisogno dei migranti e dei precari. Non è solo un gioco di parole. Non vi è dubbio che, in entrambi i casi, la soluzione è identica, quella dell'unità. Ma non possiamo celare o tralasciare la logica (l'essenza stessa) del programma unitario, la meta della lotta, l'analisi della società quale presupposto necessario per l'elaborazione teorica e per le scelte pratiche. La Fiom sembra voler proporre una sorta di estensione della stabilità occupazionale negli stessi identici termini normativi, economici e sociali acquisiti negli stabilimenti metalmeccanici *storici* (Falk, Fiat, Whirlpool, Finsider); in buona sostanza l'agitazione sindacale dovrebbe condurre ad applicare *anche* ai migranti e ai precari lo stesso trattamento. Ma la Fiom, qualche volta, sembra non rendersi conto che nel frattempo è mutato il mondo; non comprende che una simile strategia, nell'era della globalizzazione e della finanziarizzazione del ciclo di produzione appare quasi come il voler restaurare le corporazioni medioevali delle arti e dei mestieri, con gli statuti naturalmente, da applicarsi all'intera umanità.

Gli operai della Fiat non *rischiano* di diventare precari, *lo sono già*, esattamente come i loro compagni degli Stati Uniti o della Polonia. Lo schema è lo stesso già sperimentato: accompagnare i più vecchi alla pensione (con l'intervento dell'Inps, ovvero mettendo il costo dell'operazione a carico dei lavoratori e non dell'azienda) e de-stabilizzare i più giovani (chiudendo poi le fabbriche ed eventualmente infischandosene delle promesse, se con l'edilizia o il terziario si incassa di più; oppure, in alternativa, modificando radicalmente le condizioni di lavoro). Lo hanno già fatto all'Alfa Romeo, alla Magneti Marelli, alla Falk, alla Pirelli; dopo gli accordi sindacali degli ultimi vent'anni quanti stabilimenti sono sfuggiti alle ruspe e quanti posti stabili possiamo contare? Ci pare quanto meno improbabile, francamente, nel quadro delle vicende, un esito diverso per Mirafiori e Pomigliano. Il precariato è invece *maggioranza*, politica e numerica; il

migrariato non solo ne fa parte, ma cresce di giorno in giorno, diviene ogni istante sempre più un elemento indispensabile per tenere in piedi l'economia in questi mesi di burrasca. Il precariato e la sua componente migrante vivono in simbiosi con lo sviluppo, non con la crisi. Per questo, oltre a essere determinanti per numero, sono anche il cuore del sistema.

I precari e i migranti si sono formati e vivono nel tempo del mattone, della logistica, del terziario avanzato, della finanza. Dunque è la Fiom — entrata contro voglia nella giungla — che non può non avere la necessità di agganciare il cammino dei precari, di acquisire dunque, come *proprio* punto di vista, il punto di vista precario. Compare, di nuovo, la necessità di una rivoluzione copernicana; si impone il mutamento del metodo di osservazione.

Nello stabilimento di Cerro al Lambro e nel ciclo di GLS tutti sono precari, gli autisti e i facchini, i fatturisti con il computer e i centralinisti addetti alla raccolta ordini come alla gestione clienti. Le barriere degli stati nazionali sono cadute in entrambi i lati della barricata: da un lato le poste inglesi con le cooperative toscano-emiliane, con i versamenti dei soci finanziatori, decisa a controllare l'intera esistenza dei sudditi per piegarli alla produzione di profitti; dall'altro i lavoratori di cento regioni e di cento etnie, la moltitudine errante, precaria, instabile per soggiorno, abitazione, salario, orario, esistenza, decisi a fondare il futuro e a riprendersi la vita.



Il rapporto fra lavoro e territorio si pone in forme sconosciute per la maggioranza in condizione precaria; e questo vale anche per il migrante, che non di rado tende a congiungere stabilità e colonizzazione. Eilab aveva lasciato, comunque, la certezza della povertà per l'avventura nel paese da cui provenivano gli occupanti (una precarietà che gli appariva assai meno sgradevole della stabile condizione subalterna nel villaggio).

Il territorio della condizione precaria non ha confini certi: non li ha nell'abitazione e non li ha nella prestazione lavorativa; di conseguenza è difficile definire la stessa *appartenenza*. Le mura dello stabilimento industriale, nel secolo scorso, erano solide, ferme; attorno ad esse sorvegliavano le città e si insediavano le comunità. E la vita quotidiana delle persone determinava l'apertura di negozi, la costruzione di strade e ferrovie, di ospedali e acquedotti, di centrali elettriche e teatri. La catena della produzione si è modificata, la componente immateriale delle merci abbatte qualsiasi ostacolo. Prima si acquisisce l'ordine (prima si vende) poi si produce. Ma se così è (come in effetti è), anche la gerarchia dei territori si modifica; l'immaterialità della comunicazione e dell'immagine detta le scadenze alla materialità della movimentazione, dell'assemblaggio, della merce. Il deposito di Eilab (nella campagna lodigiana) è un semplice contenitore, in un battibaleno lo si può trasferire e riconvertire; i mezzi di trasporto per loro definizione non hanno sede. E anche la *casa d'abitazione* deve essere pronta ai mutamenti; tutto è instabile, tutto è precario. La cooperativa tosco-emiliana a sua volta *non ha luogo* ed è reperibile solo e soltanto presso il committente (durante la causa è risultato infatti difficile perfino notificare gli atti, presso minuscoli uffici che ospitano decine di organismi simili); e può essere cancellata in un batter d'ali senza lasciare quasi traccia di sé. Il consorzio che ha creato la cooperativa ci appare come un soggetto, se possibile, ancor più evanescente; muta continuamente aspetto sostituendo periodicamente i tentacoli operativi, ma al tempo stesso potrebbe cedere la posizione a un'altra struttura, diversa e identica. Anche GLS ha, in fondo, le sembianze di un fantasma. Il capitale finanziario d'investimento proviene dalle poste inglesi, ma va collocato in Olanda il gruppo dirigente, operativo nei ventisette paesi dell'Unione (e potendo in molti altri); le poste inglesi hanno costruito il pianeta GLS acquisendo molte piccole realtà precedenti. Non vi è dubbio che, con una diversa e speculare *decisione interna alla sfera finanziaria*, potrebbero deliberare la cessione di rami aziendali,

smembrare o ingrandire il complesso di beni e attività. La finanziarizzazione del ciclo è quanto mai evidente; il deposito di Cerro al Lambro è legato (nel suo permanere) ai programmi di concreto investimento del gruppo (apparentemente inglese, ma in realtà) *a-nazionale* e questi programmi sono a loro volta legati al profitto. Tutte le componenti del ciclo sono al tempo stesso dentro e fuori dall'area territoriale; ma, certamente, il ciclo invade l'intera esistenza dei suoi addetti, alla base come al vertice. Con i cellulari, la rete informatica, i mezzi di trasporto e i turni, il tempo-lavoro copre l'intero arco temporale, a prescindere dalla collocazione fisica di merci e persone. Per Eilab (come per tutti gli addetti) il *tempo di spostamento* (per esempio da casa al deposito) diventa tempo di lavoro e l'intensità del traffico una variabile del reddito, nella misura in cui il *viaggio* si presenta come tempo non retribuito; l'inquinamento o il rumore o le componenti ambientali possono determinare inabilità al lavoro e incidono sul reddito; la *famiglia* stessa (come struttura capace di necessarie funzioni vitali) è un elemento della produzione (cucina, pulisce ecc.) così che rileva la collocazione territoriale; i servizi si rivelano importanti (la scuola, l'asilo, i negozi ecc.) non solo per efficienza ma anche per collocazione (se la scuola è distante e/o priva di collegamenti i genitori debbono sostituirsi alle istituzioni pubbliche sottraendo tempo all'attività retribuita, e dunque diventa anch'esso tempo-lavoro).

Non è un dato molto conosciuto quello relativo all'incidenza percentuale della depressione (o in generale delle sindromi depressive, degli stati di ansia e simili) nelle assenze dall'attività lavorativa; pur con variazioni fra una regione e l'altra, in tutti i territori caratterizzati da accentuato sviluppo, è questa la seconda causa di inabilità temporanea a svolgere prestazioni di qualsiasi genere (autonome o dipendenti). La famiglia, la solitudine e l'ambiente sono le componenti di questo malessere, che presenta canonici indici rivelatori nel consumo di psicofarmaci (includendo in essi anche quello illegale di sostanze psicotrope e stupefacenti). L'apparato di produzione delle merci (materiali e im-

materiali) invade la vita nel suo complesso; l'ambiente e il territorio, nella misura in cui toccano e modificano *questa* vita diventano a loro volta variabili della produzione, nonostante la contraddittoria crescente delocalizzazione dei centri nevralgici del capitalismo finanziario.

Il punto di vista precario emerge, anche per quanto concerne il territorio, nei momenti della lotta e della repressione, consentendo in questi frangenti di cogliere aspetti importanti della questione. Nel frangente della necessità (ovvero dopo il licenziamento punitivo degli scioperanti) la frammentazione dei lavoratori si rivela un ostacolo che impedisce una pronta reazione all'attacco; emerge la difficoltà di ricomporre (per l'assenza di un *luogo*) la varietà dei soggetti, dall'operaio all'autista, dal fatturista all'addetto alle pulizie. Non c'è luogo che non abbia almeno un *altrove*. Non esiste un territorio che non imponga di calcolare una sorta di dialettica delle interdipendenze. Il punto di vista precario esige, innanzitutto, che si proceda a elaborare una *estetica del territorio*, a trasformare la desolazione e la solitudine riconquistando lo spazio in cui ci si trova insediati e che ora comprendiamo *espropriato*. L'estetica del territorio, dal punto di vista precario, non è mera *ecologia*, ma uno strumento teorico-pratico di liberazione: è una *estetica della rottura e della discontinuità*. Non si tratta naturalmente di riprodurre una forma (diversa e uguale) di dominio sui luoghi e sugli spazi; il diffondersi della condizione precaria e la globalizzazione hanno cancellato i confini e ogni frazione di territorio non è più ormai un limite. Dunque non si tratta di acquisire una porzione di territorio e di estenderlo: il punto di vista precario vuole invece difendere ogni centimetro liberato da qualsiasi alienazione successiva. È il punto di vista del rovesciamento, dell'intrusione, della commistione, della variabilità.

Il territorio di Eilab, dopo il licenziamento e durante la causa, diventa il centro sociale ove raccoglie solidarietà; ma diventa pure l'accesso alla filiera corta dei prodotti di consumo, a prezzo basso e compatibili con la difficoltà economica del momento; diventa divisione dei compiti

e mutuo soccorso (quasi una cooperazione ottocentesca, agli albori del movimento operaio); diventa la costruzione di una rete di rapporti che attraversa il territorio, al tempo stesso liberando i luoghi e le persone. Si prepara a modificare l'ambiente, a pretendere acque di fiume pulite, aria sana, cibi non plastificati, strade e piazze per incontrarsi e non solo per lavorare, comunicazione per vivere e ribellarsi. Questo è il punto di vista precario sul territorio.

Abbiamo premesso sopra che l'estetica del territorio è anche estetica della discontinuità. Non vi è dubbio che sia così:

Tutto ciò che si svolge secondo un determinato meccanismo o ha una sua teoria a priori non può essere oggetto della storia. Teoria e storia sono interamente opposte. L'uomo ha storia unicamente perché quel che egli farà non si può calcolare in precedenza secondo nessuna teoria. L'arbitrio è in questo senso il dio della storia. La mitologia fa incominciare la storia col primo passo della signoria dell'istinto al campo della libertà.

[...] la storia finirà solo quando ogni arbitrio svanirà dalla terra.

(F. Schelling, *Sistema di filosofia pratica*, Bari 1908, p. 269)



I lavoratori eritrei sono stati cacciati dal deposito con l'estromissione-licenziamento per aver messo in esecuzione un doppio sciopero. L'occasione è ghiotta per affrontare il tema, posto che tutti ritengono che non si possa toccare un *diritto* inserito perfino nella Carta costituzionale. Ma la questione è assai più complicata, per gli operai come per i giuristi.

La costituzione in vigore dal 1° gennaio 1948 (articolo 40, testo brevissimo risultato di una discussione invece lunghissima) recita:

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

È un testo di compromesso: per un verso il rango è quello di un vero e proprio diritto primario; per altro verso non si pongono tuttavia limiti a eventuali limiti nel suo concreto esercizio. Per varie ragioni un corpo davvero organico di norme regolatrici non fu mai varato (ma furono varate la legge del 1990 sullo sciopero nel settore pubblico, che era punito dall'art. 330, e quella di *raffreddamento* nei settori di pubblica utilità). Lo stesso Parlamento della Repubblica non si è mai risolto a rimuovere, con un voto palese e con un chiaro provvedimento, le sanzioni fasciste, rimaste di conseguenza, anche formalmente, applicabili. L'art. 502 del codice cosiddetto Rocco era infatti rimasto in vigore, con un testo che oggi pare sorprendente:

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti è punito con la multa fino a lire quarantamila.

Ma per i capi (promotori e organizzatori), corregge l'articolo 511, è *aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni*.

Lo sciopero era un delitto secondo il codice sardo (recepito nel 1861 dal Regno d'Italia); ma il successivo codice cosiddetto Zanardelli cancellò nel 1889 la sanzione penale, poi nuovamente introdotta dal fascismo (Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398) con il codice Rocco (in realtà l'elaborazione fu opera del professor Vincenzo Manzini, 1872-1957, cui, nonostante la militanza fascista, rimane intitolata una scuola pubblica a Cividale del Friuli, suo paese natale). Solo nel 1960 la Corte Costituzionale (sentenza 4 maggio 1960 n. 29), senza che fosse venuto meno lo scandaloso inerte silenzio del Parlamento italiano, cancellò dall'ordinamento la previsione del carcere per gli scioperanti.

La vicenda è curiosa e merita una piccola digressione. A determinare

l'intervento della Corte non furono le organizzazioni sindacali e neppure i giuristi di sinistra, come ci si potrebbe attendere. Era invece accaduto che il principe Giovanni Conti Ginori (1898-1972), proprietario della Boracifera di Larderello e amministratore della Saint Gobain, presidente dell'associazione industriale del vetro (oltre ad aver ricoperto la carica di podestà e di capo della provincia fiorentina, per dieci anni, durante il fascismo), per contrastare i suoi dipendenti e piegarli, aveva messo in opera, ripetutamente, la serrata (punita, insieme allo sciopero dallo stesso articolo 502), finendo sotto processo davanti al Tribunale di Pisa, insieme a un tal Ivo Baldi. Gli avvocati del principe avevano sollevato eccezione di incostituzionalità della norma; e la Corte aveva accolto il rilievo, cancellando la sanzione penale perché in contrasto con gli articoli 39 e 40 della Carta. Per evitare la beffa di legittimare la serrata e mantenere la sanzione per il solo sciopero (conclusione probabilmente non sgradita, peraltro, al nobile industriale e neppure ai suoi avvocati), venne cancellato anche il secondo comma (che pure nulla aveva a spartire con la vicenda), trascinando nell'abrogazione anche la previsione del carcere per i "capi" (cioè per gli organizzatori di uno sciopero). L'estensore della sentenza non era, a sua volta, un pericoloso giurista di sinistra, ma l'autorevole preside della facoltà napoletana di giurisprudenza, il professor Biagio Petrocelli (1892-1976); fra i suoi numerosi discepoli vale la pena di ricordare Aldo Moro. Se dunque il nostro Eilab (comunque denunciato, prudenzialmente, alla Procura di Lodi, non si sa mai...) non rischia il carcere quale organizzatore, lo deve non ai parlamentari dei partiti democratici, ma un principe toscano e a un giurista tendenzialmente conservatore della Campania.

Vale la pena di rileggere quanto ebbe a scrivere oltre un secolo addietro Ludovico Barassi (1873-1961), il docente dell'Università cattolica cui si deve la fondazione stessa del diritto del lavoro in Italia. Citiamo dal volume *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, edito a Milano dalla Sei (Società editrice libraria) nel 1901 e stampato in via

Disciplini 15, a un passo da quella che negli anni settanta fu la sede dell'Autonomia e di *Rosso*. Barassi era un cattolico liberale e conservatore; a 28 anni aveva già la cattedra universitaria di Diritto civile a Perugia (nel tempo precario del ministro Gelmini questo sarebbe impossibile per ragioni anagrafiche, lo avrebbero nella migliore delle ipotesi ammesso a un corso di dottorato). Tratta del conflitto: *Una menzione speciale merita il caso oggi quotidiano di astensione volontaria e collettiva dal lavoro; e cioè dello sciopero*. E si chiede quali siano le conseguenze di un tale comportamento. Premesso che (nella vigenza del codice Zanardelli) non si tratta di delitto, il problema da risolvere concerne le sanzioni civili (licenziamento, condanna al risarcimento del danno, e così via). Barassi coglie con grande lucidità il nocciolo della questione, ovvero che lo scopo è certamente di tutelare interessi o diritti, ma altrettanto certamente entrambi non esistono ancora:

Già fin d'ora si vede quanto elastica sia la forma data alla soluzione. Si parla di interessi professionali, anzi di diritti, anche allorché si tratta di difesa di interessi che non costituiscono ancora un diritto quesito sancito da *jus scriptum* o dal contratto; ma di interessi attuali che si vogliono trasformare in diritti, mediante leggi da promuoversi o contratti da stipularsi. Si parla di diritti che non sono diritti, ma aspirazioni verso un miglior trattamento, non garantito ancora dal sistema giuridico attuale o da patti in vigore. Si giustifica quindi lo sciopero anche quando il principale rimanga per parte sua fedele ai patti contrattuali, ma gli operai ne invocano una modificazione in proprio favore.

(Op. cit., p. 692 s.)

Scriviamo nel primo numero dei *Quaderni* (p. 7, copertina della sezione *Diritti*):

La lotta per l'affermazione dei diritti è la fonte stessa delle leggi destinate a tutelarli nel futuro; solo un ceto politico succube del timore è incapace di comprendere questo fondamento dell'istituzione del comune.

E non ci può stupire la preoccupazione di un liberale e conservatore come il professor Barassi (proprio perché aveva compreso perfettamente come stavano le cose) di fronte al dilagare dello sciopero:

Si è concesso il diritto di coalizione agli operai e sta bene. Era una necessità prodotta dalla strapotenza della grande industria moderna e qualche miglioramento i lavoratori risentirono indubbiamente. Ma queste coalizioni degenerarono, e gli ultra-novatori videro di buon occhio che gli operai prendessero l'abitudine di abbandonare il lavoro e violare i patti contrattuali, con danno immenso dell'industria e dell'economia. Si è proclamato un diritto assoluto dei lavoratori, proclamati arbitri della situazione, e si è dato corpo ed incremento ad una piaga che funesta il corpo sociale quasi altrettanto come il disagio dei lavoratori.

(Op. cit., p. 15)

Non era delitto lo sciopero il 4 settembre 1904, a Buggerru, in Sardegna; ma quando i minatori si portarono alla palazzina direzionale, intervenne l'esercito, sparando agli scioperanti, ferendo e uccidendo; volevano impedire che le aspirazioni diventassero diritti, la *piaga funesta* del danno all'economia. Il 16 settembre 1904 a sostegno dei minatori fu proclamato e attuato il primo sciopero generale italiano. Nelle miniere e nei grandi stabilimenti industriali vi era la piena coincidenza fra *luogo* della prestazione, *rifiuto dell'ingresso* in quel luogo, *constatazione fisica* del successo (o dell'insuccesso), *arresto del ciclo* di produzione della merce. I proletari abitavano e lavoravano fianco a fianco; la piazza, l'osteria, la parrocchia, la miniera, lo spaccio erano i punti di aggregazione che consentivano le associazioni di mutuo soccorso, le leghe, le cooperative di consumo, i sindacati, le lotte.

Dal passato al presente

La condizione precaria è oggi caratterizzata da solitudine e frammentazione mentre l'articolazione del ciclo (che pure invade l'intera esistenza del lavoratore, senza soluzione di continuità) si è separata dal

singolo *luogo*, è mobile, flessibile, eterea, prepotente e celata al tempo stesso. Non basta ormai rimanere da una parte del cancello, non varcarlo: la fabbrica sociale dei prodotti materiali e immateriali non si è limitata ad abbattere le frontiere dello stato nazionale, ha cancellato anche le mura, separato i corpi, atomizzato le comunità, generato forme moderne di razzismo e segregazione, costruito una folla di eremiti involontari.

Lo *sciopero precario* si presenta oggi come una necessità, e si presenta dunque come urgente (non dilazionabile, indispensabile) la costruzione di una *ricerca scientifica* per individuarne le forme e i modi di attuazione, aggiornandolo in armonia con i tempi moderni. E se riprendiamo la vecchia definizione del professor Barassi, la *scienza nuova* dovrà rendere praticabile, anche nella condizione precaria, l'astensione, collettiva e consapevole, da ogni forma di attività che consenta, in tutto o in parte, al ciclo produttivo di funzionare. Nel mare vasto della creazione di profitto si tratta di trovare una sorta di *collo della bottiglia* che arresti l'intero flusso, liberando grazie all'agire di *alcuni* il tempo di *molti*.

Lo sciopero di Eilab nel deposito della GLS ha messo in evidenza che ciò è possibile; nel momento in cui si sono fermati i facchini eritrei della movimentazione si è bloccato il servizio. Le merci non potevano essere scaricate o caricate; gli autisti non erano in grado di procedere alla scelta del carico nella massa indistinta giacente; i fatturisti non potevano espletare i loro compiti; gli ordini dei clienti rimanevano inevasi. E questo spiega anche la reazione rabbiosa della catena di comando, l'immediato intervento repressivo, i successivi licenziamenti. Proprio perché *de-territorializzata* la filiera della creazione di profitto nel tempo del capitalismo finanziarizzato presenta colli di bottiglia a non finire.

Si pensi a Roma, nel mese di dicembre. La polizia apre le ostilità e spinge i manifestanti verso le due sponde del Tevere; ma il corteo aumenta e blocca la città. La pioggia e la fermata della metropolitana determinano effetti sinergici, si impone uno strano *caos*. Mancava la

consapevolezza di un simile risultato all'interno del corteo; ma ogni singolo ribelle ne aveva comunque la percezione. La ricerca logica, sistematica e scientifica di come si possa attuare l'astensione non può che muovere da queste forme di percezione quasi intuitive, per affinare l'intervento; e soprattutto per legare l'astensione a *interessi attuali* (della condizione precaria) *che si vogliono trasformare in diritti*, imponendo alla controparte il punto di vista dei nuovi soggetti protagonisti.

È possibile che qualche volta l'attuazione si trovi in contrapposizione con le norme attualmente vigenti (in termini tecnici è il cosiddetto *diritto positivo*), e che la violazione possa avere quale conseguenza la sanzione civile o perfino quella penale. Non è peraltro questa una novità e non risulta che simili riflessioni siano mai state in grado di fermare un processo di emancipazione o di liberazione; quel che conta è la ragionevolezza dell'intento (cioè la sua necessità storica e politica), non l'astratta legalità o illegalità della sua esecuzione. Lo sciopero era penalmente sanzionato alla data del 17 marzo 1861, al nascere dello stato italiano; è un diritto costituzionalmente recepito nel 2011 quando ricorre il suo 150° anniversario. E se lo *sciopero precario* dovesse anche rivelarsi, ma solo momentaneamente, illegale, non vi è dubbio circa la sua prossima legalizzazione, ove davvero diventasse (come ci si augura) lo strumento di emancipazione dei tantissimi figli di San Precario.

Chi scrive ricorda l'arrivo nell'aula magna dell'università di Ferrara, occupata dagli studenti, del professor Giuseppe Branca (1907-1987) appena nominato Presidente della Corte Costituzionale. Spiegò che l'occupazione era effettivamente punita dal codice penale; ma aggiunse che il programma degli occupanti era la *fonte* sicura di nuovi diritti, ormai maturi per essere accolti nell'ordinamento della Repubblica e che il confine fra legalità e illegalità si pone necessariamente dentro le vicende della storia e dei conflitti, continuamente modificandosi. Fu una bella lezione, e non tralasciò di ricordare i minatori di Buggerru, suoi conterranei. Dunque possiamo proseguire nella nostra caccia ai *colli di bottiglia* senza inutili patemi.



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice Dr. R. Atanasio
letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 7828/10 RGL pendente
tra

ISQA EILAB - SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS

e

PAPAVERO SOCIETA' COOPERATIVA a rl

sciogliendo la riserva ;

rileva:

IN FATTO

Il ricorrente ISQA EILAB unitamente al SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS ha adito il Tribunale di Milano ex artt. 4 DLgs 216/03, 44 DLgs 286/98 e 1 e 15 L. 300/70 chiedendo al Giudice di dichiarare che il comportamento tenuto da PAPAVERO SOC. COOP a rl è discriminatorio in quanto trova il suo fondamento in motivi di carattere sindacale ed in particolare per avere il ricorrente partecipato ad uno sciopero ;

di condannare conseguentemente la società convenuta a rimuovere gli effetti pregiudizievoli ed in particolare di : revocare la delibera di esclusione da socio adottata ai sensi dell'art. 2533 c.c. e 11 Statuto comunicata con provvedimento in data 6.8.10; di ripristinare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riammettendo il ricorrente ISQA EILAB nel posto di lavoro presso il deposito GLS Italy spa di Cerro al Lambro via Autosole 8 con l'assegnazione delle pregresse mansioni; di restituire al ricorrente il badge; di ordinare alla società cooperativa convenuta di revocare la delibera di esclusione di tutti i 15 lavoratori raggiunti dal provvedimento di estromissione; di condannare PAPAVERO SOC. COOP a rl a risarcire al ricorrente il danno non patrimoniale da liquidare equitativamente e comunque in misura pari ad € 10.000,00 o nel diverso importo ritenuto dal giudice; con vittoria di spese

La parte convenuta si è costituita, contestando le deduzioni e domande avversarie.

In particolare ha eccepito:
l'incompetenza funzionale del giudice adito;
la sua incompetenza per territorio;
la carenza di legittimazione attiva del Sindacato istante;
comunque l'infondatezza delle domande anche in considerazione della mancanza di discriminatorietà del comportamento che sarebbe stato tenuto dalla Cooperativa. Ha pertanto concluso per il loro rigetto.

Interrogate liberamente le parti, il Giudice ha invitato i procuratori alla discussione orale; quindi si è riservato di decidere.

IN DIRITTO

SULLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE ADITO E SULLA APPLICABILITA' DELL'ART. 44 DLGS 286/98

L'eccezione di parte convenuta deve essere respinta.


1) Innanzi tutto non si può certo dubitare della competenza funzionale del Giudice del lavoro trattandosi di dedotta discriminazione per ragioni di esercizio di attività sindacale e in particolare di partecipazione ad uno sciopero.

La competenza è funzionale e inderogabile ed è regolata dagli artt. 409 e 413 cpc.

Quindi con riferimento alle domande strettamente attinenti al rapporto di lavoro intercorso con Papavero va confermata la competenza funzionale del giudice adito

2) La società ha allora opposto che con riferimento alle domande relative all'impugnazione della delibera di esclusione sarebbe competente il giudice ordinario ai sensi dell'art. 50 bis.

A parte la considerazione che vi è la più specifica norma contenuta nell'art. 5 L. 142/01 e quindi non è certo richiamabile la disposizione di cui all'art. 50 bis che si riferisce più in generale alle delibere societarie, si deve considerare che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 40 comma IV il quale dispone che - qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali - le cause devono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o in subordine col rito previsto per la causa di maggior valore.



Ebbene nel caso di specie trattandosi di licenziamento è evidente che la causa di maggior valore è quella attinente a quest'ultima più che a quella riferita alla impugnazione della delibera di esclusione dalla qualità di socio.

La conclusione che se ne trae è che anche con riferimento alle domande relative all'impugnazione della delibera di esclusione va affermata la competenza funzionale del giudice adito.

3) La società resistente ha eccepito che erroneamente il ricorrente avrebbe utilizzato la procedura di cui all'art. 44 DLgs 286/98 per una dedotta discriminazione di natura sindacale che, in quanto tale, non è tra le fattispecie previste e tutelate da quel particolare procedimento.

Ed invece chi scrive ritiene che la tutela predisposta dall'art. 44 DLgs 286/98 possa essere applicata anche al caso di specie.

A ben vedere la tutela apprestata dagli artt. 15 L. 300/70 e dagli artt. 1 e ss. del DLgs 216/03 va letta in maniera integrata, come se si trattasse di una sola norma di più ampie previsioni.

Del resto l'art. 15 (che reca la rubrica "Atti discriminatori") dispone che "È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

.....

b) licenziare un lavoratore, discriminarloo recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero...

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.

L'art. 1 del DLgs 216/03 dispone, al comma 1, che "Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro....."

Lo stesso articolo, al comma 2 (sotto la rubrica Nozione di discriminazione) dispone: ".....per principio di parità di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o dell'orientamento sessuale".



Infine il terzo comma dello stesso articolo – riferito all'ambito di applicazione – estende il principio, tra le altre aree anche a quella riferita all'occupazione e alle condizioni di lavoro.

Ebbene, dal combinato disposto di tutte queste norme, si evince che il legislatore ha voluto assicurare parità di trattamento tra le persone, intesa quale assenza di qualsiasi discriminazione, anche nell'ambito del rapporto di lavoro. E ha individuato quale elemento di possibile discriminazione la religione, le convinzioni personali, l'handicap, l'età, l'orientamento sessuale. Non ha invece indicato l'affiliazione o l'attività sindacale e la partecipazione ad uno sciopero che invece è espressamente contenuto nell'articolo 15 L. 300/70 e nell'ambito del quale ha esteso l'ambito del divieto degli atti nulli oltre che alle ragioni sindacali e di partecipazione allo sciopero anche alla religione, alle convinzioni personali all'handicap, all'età ed all'orientamento sessuale.

Sicché è evidente che le due norme devono essere lette come se fossero una sola.

La conseguenza di tutto ciò è che la tutela apprestata dall'art. 4 (*"nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unicoapprovato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*) deve ritenersi esteso anche alle discriminazione per ragioni di appartenenza ad una organizzazione sindacale, all'espletamento di attività sindacale o alla partecipazione ad uno sciopero; quella tutela è poi completata da quella di cui agli artt 4,5,6,7 dello stesso DLgs 216/03.

SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO DEL GIUDICE ADITO


E' evidente che la competenza per territorio va determinata sulla base delle regole di cui all'art. 44 comma 2 - essendo questa la procedura applicabile alla fattispecie - che la individua nel Pretore (oggi Tribunale) del luogo di domicilio dell'istante che è Milano (via della Mosco va 39).

La società ha opposto che il ricorrente non l'avrebbe provato non avendo prodotto il certificato di residenza.

Ma tale eccezione è priva di consistenza posto che la residenza è documentata sub doc. 2 e 3.

SULLA LEGITTIMAZIONE DEL SINDACATO ISTANTE

Il sindacato istante è privo della legittimazione attiva richiesta dalla norma.



1) Il Sindacato non ha provato di possedere la qualità della maggiore rappresentatività necessaria per accedere alla tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 44 L. 286/98.

Difatti il ricorrente e gli altri lavoratori erano iscritti allo SLAI COBAS che è sindacato diverso da quello oggi istante che ha una denominazione diversa (SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS) ed è stato costituito solo di recente come dimostrano la documentazione tutta allegata dalla società PAPAVERO e la stessa la revoca della propria delega in favore del Sindacato SLAI COBAS da parte di quei lavoratori in data 31.5.10 con conseguente attribuzione della delega in favore del Sindacato istante (cfr doc. 9).

In ogni caso l'istante non ha provato di possedere la qualità della maggiore rappresentatività che si ritiene di potere escludere in considerazione della sua costituzione avvenuta solo in tempi recenti.

2) Per quanto riguarda invece l'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 5 del DLgs 216/03 occorre fare una distinzione .

a) Certamente il Sindacato istante avrebbe potuto agire ai sensi del I comma di quella norma *"in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio"*, quindi nell'interesse del ricorrente ISAQ EILAB: tuttavia avrebbe dovuto essere in possesso di apposita delega per atto notarile o scrittura privata autentica, proveniente dal lavoratore, che nel caso di specie non risulta essere stata prodotta. E quindi sotto questo profilo – seppure a sostegno dell'azione promossa dal lavoratore oggi ricorrente - la legittimazione attiva appare insussistente.

b) Il Sindacato ricorrente avrebbe poi potuto agire a tutela dell' interesse collettivo di lavoratori discriminati ma ad una precisa condizione vale a dire *"qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione"*; ed invece nel caso sottoposto a questo giudice non ricorre quella fattispecie in quanto i lavoratori – diversi dal ricorrente – che sarebbero stati discriminati sono stati perfettamente individuati in quei 15 lavoratori di cui al doc. 9 che hanno aderito al sindacato COBAS, insieme al ricorrente.

Sicché il Sindacato non è legittimato a proporre quelle domande rassegnate nell'interesse di tutti gli altri lavoratori, diversi da ISAQ EILAB, i quali avrebbero dovuto agire direttamente in proprio o invece dare preciso mandato al Sindacato affinché facesse valere i propri diritti allo stesso modo dell'odierno ricorrente.



Quella domande proposte dal Sindacato nell'interesse degli altri lavoratori devono pertanto essere respinte.

NEL MERITO

Superate le eccezioni di carattere pregiudiziale avanzate dalla società PAPAVERO SOC. COOP a rl. e fatte le necessarie precisazioni in ordine alla legittimazione attiva del Sindacato, va adesso esaminata la fondatezza delle sole domande proposte dal ricorrente ISAQ EILAB in proprio.

Ebbene, le domande proposte ISAQ EILAB sono fondate.

Al ricorrente con lettera in data 15.2.2010 (cfr doc. 7 ricorr) è stato contestato "il suo comportamento avvenuto nella notte tra il 2 ed il 3 febbraio 2010 e nella notte tra il 12 ed 13 febbraio 2010 nel quale lei pubblicamente e a mezzo stampa diffamava la Cooperativa sostenendo cose non corrispondenti alla realtà causandole enormi danni irreversibili all'immagine di tutta l'organizzazione produttiva e alla cooperativa verso la committente".

Con successiva lettera in data 6.8.10 la società aveva poi intimato il licenziamento e la sua esclusione da socio al ricorrente facendo riferimento - oltre che ai fatti già contestati, quali le dichiarazioni infamanti rese agli organi di informazione - a fatti nemmeno contestati ed in particolare:

di avere proclamato lo sciopero senza alcun preavviso;

di avere svolto sistematica attività di picchettaggio che oltre a paralizzare ogni attività aveva impedito agli altri soci lavoratori di poter lasciare il posto di lavoro a fine turno nonché di poter entrare a chi non intendeva aderire allo sciopero;

di avere causato alla società consistenti ed inutili danni.

Ebbene il licenziamento già ad un primo esame è chiaramente illegittimo per un pluralità di motivi: è stato intimato sulla base di fatti mai contestati prima (la gran parte); i fatti contestati sono assolutamente generici (non si specifica cosa il ricorrente avrebbe detto alla stampa, quali fossero i mezzi di informazione; peraltro quell'assoluta genericità della contestazione e del licenziamento caratterizza anche la difesa della convenuta resa nella memoria difensiva); non è possibile sapere quali fossero i fatti inveritieri e quindi quali danni avrebbero causato; è stato tardivamente intimato, a distanza di ben sei mesi dalla contestazione dei fatti stessi.



Tuttavia proprio tale palese illegittimità fa assumere al licenziamento ed al provvedimento di esclusione da socio autonoma rilevanza sotto il profilo della loro della discriminatorietà, in quanto, essendo illegittimi sotto una pluralità di parametri (quelli della specificità, della tardività, della mancata contestazione) vengono invece in rilievo i motivi di natura sindacale che emergono alla luce di questi due ulteriori dati:

sono collegati causalmente e temporalmente al legittimo esercizio del diritto di sciopero (e che lo sciopero sia legittimo scaturisce sia dal fatto che il mancato preavviso dello sciopero, contestato dalla società, non costituisce motivo di illegittimità dello stesso posto che quello può essere effettuato in qualsiasi momento : cfr Cassazione 17.12.2004 n. 23552);

è stato intimato a tutti e sedici lavoratori che avevano aderito al Sindacato COBAS (tale fatto non è stato nemmeno contestato dalla società PAPAVERO con la memoria difensiva).

Già sulla base di tali considerazioni il licenziamento e la delibera di esclusione sono da considerarsi del tutto illegittimi in quanto discriminatori.

In ogni caso va sottolineato che sulla base di tali considerazioni quanto meno opera la presunzione di discriminazione affermata dall'art. 4 comma IV del DLgs 218/03 (che recita : *"Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione"* .

A fronte di quei fatti e di quelle presunzioni nulla la società resistente ha dedotto e provato al fine di escludere la sussistenza della discriminazione

Vanno pertanto accolte tutte le domande del ricorrente ISAQ EILAB .

Va dichiarato che il comportamento tenuto da PAPAVERO SOC. COOP a rl - consistito nel licenziamento e nella esclusione da socio del ricorrente - è discriminatorio perché fondato su motivi di carattere sindacale ed in particolare per avere il ricorrente partecipato ad uno sciopero.

Ai fini della cessazione e rimozione degli effetti pregiudizievoli scaturenti dal comportamento discriminatorio predetto, la società PAPAVERO SOC. COOP a rl va condannata :

a revocare la delibera di esclusione da socio adottata ai sensi dell'art. 2533 c.c. e 11 Statuto comunicata al ricorrente con provvedimento in data 6.8.10;



a ripristinare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riammettendo il ricorrente ISAQ EILAB nel posto di lavoro presso il deposito GLS Italy spa di Cerro al Lambro via Autosole 8 e ad assegnargli le pregresse mansioni;

a risarcire al ricorrente ISAQ EILAB il danno non patrimoniale che si determina in via equitativa nell'importo di € 2.000,00;

a rimborsare ai procuratori del ricorrente che le hanno anticipate i tre quarti delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 (di cui € 25,00 per spese, € 1.275,00 per diritti ed € 1.700,00 per onorari); compensato tra le parti l'altro quarto delle spese.

PQM

DICHIARA

la carenza di legittimazione attiva del SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS

DICHIARA

che il comportamento tenuto da PAPAVERO SOC. COOP a rl - consistito nel licenziamento e nella esclusione da socio del ricorrente - è discriminatorio perché fondato su motivi di carattere sindacale ed in particolare per avere il ricorrente partecipato ad uno sciopero

CONDANNA

PAPAVERO SOC. COOP a rl a:


revocare la delibera di esclusione da socio adottata ai sensi dell'art. 2533 c.c. e 11 Statuto e comunicata al ricorrente ISAQ EILAB con provvedimento in data 6.8.10;


ripristinare il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato riammettendo il ricorrente ISAQ EILAB nel posto di lavoro presso il deposito GLS Italy spa di Cerro al Lambro via Autosole 8 e AD assegnargli le pregresse mansioni;

risarcire al ricorrente ISAQ EILAB il danno non patrimoniale patito che liquida in via equitativa nell'importo di € 2.000,00;

RIGETTA

Le domande proposte dal SINDACATO INTERCATEGORIALE COBAS





litipendenza con altro procedimento relativamente alla posizione di Isaq Eliab; 5) l'inammissibilità della richiesta di reintegrazione, stante il disposto di cui all'art 2, comma primo, della L. n. 142/2001; 6) la legittimità, comunque, del provvedimento di esclusione, scevro altresì da ogni intento discriminatorio.

Ritenuta superata la questione su un presunta nullità della notifica del ricorso, attesa l'avvenuta costituzione di parte resistente, va dichiarata la competenza del Giudice del Lavoro, considerato che i ricorrenti pongono a fondamento delle loro richieste di riammissione e/o reintegra nel posto di lavoro la mera sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, negando per contro di avere mai avuto un rapporto associativo con la cooperativa. Tale prospettazione in ordine alla reale natura del rapporto consente altresì di superare la questione sulla inapplicabilità dell'art 18 della L. n. 300/1970 tutte le volte in cui venga a cessare con il rapporto di lavoro anche quello associativo, come disposto dall'art 2, comma primo, della L. n. 142/2001; invero, l'art 18 citato deve ritenersi applicabile laddove, secondo la prospettazione attorea della situazione di fatto, possa escludersi la natura associativa del rapporto.

Quanto alla fondatezza degli assunti attorei, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente è dato evincere che i ricorrenti ebbero a stipulare con la società un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel quale furono stabilite determinate condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa, quali l'indicazione di un orario, di una retribuzione predeterminata in un importo fisso. Peraltro, la stessa tipologia di mansioni svolte dai ricorrenti nella cooperativa (di facchino) depongono per la natura subordinata del rapporto lavorativo.

Sebbene nei contratti in questione così come nelle buste paga e nella lettera di esclusione/licenziamento del 6.8.2010 si faccia riferimento alla posizione anche di soci dei lavoratori in questione, si ritiene che la resistente non abbia dato dimostrazione sufficiente della effettiva sussistenza del rapporto associativo. Nel documento n. 21 di parte ricorrente, attinente ad un verbale di assemblea della società Papavero redatto davanti ad un notaio (per l'approvazione dello Statuto della Cooperativa), viene dato atto della presenza a tale assemblea di soli quattro soci che costituivano il totale dei soci della società resistente, a dimostrazione che i soci erano in numero inferiore rispetto al numero degli odierni ricorrenti e che degli stessi non era comunque dato conoscere i nominativi. L'approvazione dello Statuto della cooperativa avvenne poi in data 13.10.2009 e, quindi, in data successiva rispetto ai contratti di assunzione (del luglio 2009) nei quali viene fatto riferimento costante ad uno Statuto che in fatto non era stato ancora approvato.

29/11/2010 16:27 +390552746621
 7/11/2010 15:01 +390552746621

SEZIONE LAVORO

PAG. 03/05

A fronte di tali circostanze nonché delle allegazioni di parte ricorrente (in punto di inesistenza di una domanda di ammissione a socio; della non partecipazione del ricorrenti alle assemblee della società, all'approvazione dei bilanci, al rendiconto degli utili ecc), la società convenuta non ha prodotto alcunché volto a dimostrare l'effettività del rapporto associativo (essendo nella sua disponibilità la relativa documentazione).

Pertanto, nei limiti della sommaria cognizione propria del procedimento cautelare, mentre può dirsi acclarato documentalmente che il rapporto lavorativo ebbe ad assumere i connotati del rapporto subordinato (attesa l'esistenza di un contratto in tal senso o comunque in considerazione della natura delle mansioni svolte), non sembrano sussistere i presupposti per asserire la posizione di socio lavoratore dei ricorrenti.

Quanto alla legittimità del provvedimento datato 6.8.2010 (in cui appunto si rilevava il venire meno della asserita qualità di socio nonché del rapporto lavorativo), si osserva come in tale atto venissero evidenziate condotte dei ricorrenti presuntivamente tenutesi in occasione degli scioperi tenutesi tra il 2 e il 3 febbraio 2010 nonché tra il 12 e il 13 febbraio 2010, condotte diverse e distinte rispetto a quelle contestate ai singoli ricorrenti ben sei mesi prima. Invece, nel provvedimento del 6.8.2010 si addebitavano ai lavoratori condotte quali la proclamazione di tali scioperi senza alcun preavviso; condotte violente, tra cui una sistematica azione di picchettaggio, condotte che in ogni caso avevano messo a rischio anche il rapporto con la committenza.

Per contro, nella lettera di contestazione del 15.2.2010 si era addebitata ai lavoratori una sola tipologia di condotta consistente nella avvenuta diffamazione a mezzo stampa della Cooperativa per avere sostenuto, in occasione di tali scioperi, "*...case non corrispondenti alla realtà...*"; causando "*...enormi danni irreversibili all'immagine di tutta l'organizzazione produttiva e alla Cooperativa verso la Committente...*" La natura disciplinare del recesso intimato consente quindi di ritenere sussistente un vizio nella procedura di licenziamento ex art 7 L. n. 300/1970, risultando violato il principio di immodificabilità della contestazione, per avere motivato il provvedimento di recesso con ulteriori addebiti sui quali i ricorrenti non avevano avuto possibilità di difendersi in quanto non oggetto di previa contestazione.

Il ricorso appare dunque fondato sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*.

Invero, il pregiudizio imminente e irreparabile - consistente nel fatto che l'attività lavorativa costituisce verosimilmente l'unica fonte di reddito idonea a garantire la quotidiana sopravvivenza dei ricorrenti cittadini extra comunitari - non può ritenersi escluso dal fatto che

29/11/2010 16:27 +390552746621
11/2010 15:01 +390552746621

SEZIONE LAVORO

PAG 04/05

il ricorso è stato introdotto a distanza di mesi dal termine del rapporto lavorativo, laddove si consideri come una situazione di incapacità a fra fronte alle ordinarie esigenze di vita possa palesarsi anche a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto allorquando siano esauriti i residui mezzi di sostentamento.

Pertanto, considerato che sembra indiscusso il requisito dimensionale della società resistente, deve ordinarsi alla Papavero Società Cooperativa a r.l. la riammissione al posto di lavoro di tutti i ricorrenti (con corresponsione della relativa retribuzione), compreso il ricorrente Eilab Isaq, per la cui posizione sembra sussistere una situazione di litispendenza solamente parziale tra il presente ricorso e quello presentato davanti al Tribunale di Milano, coincidendo i medesimi ricorsi solo relativamente alla *causa pretendi* costituita dalla violazione della normativa di cui al D.l.vo n. 216/2003, al D.l.vo n. 286/1998, all'art. 1 e 15 L. n. 300/1970 (nel ricorso introduttivo del presente giudizio *invero* sono stati prospettati ulteriori aspetti a fondamento del richiesto provvedimento di riammissione al posto di lavoro).

Ne consegue la pronuncia di cui alla parte dispositiva, con liquidazione delle spese della presente fase alla definizione del procedimento di merito.

P.Q.M.

Ordina alla Papavero Società Cooperativa a r.l. di riammettere al posto di lavoro Baraki Fisseha, Isac Keleta Filimon, Tekeste Merhawi, Hossin Naji, Meconen Menghesha Berhane, Mengsteab Bereketeab, Weldeab Geremeskel, Eilab Isaq, Zakria Ishak, Hagos Mosse, Negosea Teagye, Zerisenay Teweldemedhin;

rimette la liquidazione delle spese della presente fase alla definizione del giudizio di merito;
manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti.

Firenze, 22.11.2010

Il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Tatti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

FIRENZE U 25 NOV. 2010

IL CANCELLIERE

ANNUNZIATA